

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Approvato con delibera C.C. n. 18 del 19/07/2024

Art. 1: Finalità del servizio e destinatari

1. Il servizio di ristorazione scolastica è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all'attività scolastica per l'intera giornata e quindi ad integrare il tempo del pasto nel tempo scuola in quanto momento educativo e socializzante che favorisce la frequenza, l'integrazione al Sistema Scolastico e l'educazione alimentare.
2. Destinatari del servizio sono gli alunni delle scuole materne, delle scuole elementari e medie frequentanti le classi a tempo pieno o prolungato, il personale docente dello Stato autorizzato secondo le disposizioni di legge e il personale ATA eventualmente presente per la sorveglianza agli alunni.
3. Non sono ammessi al servizio gli studenti delle classi per le quali non è previsto rientro pomeridiano, se non in casi eccezionali segnalati dall'Istituto Comprensivo o dal Servizio Sociale.

Art. 2: Domande di ammissione

1. Le domande di ammissione al servizio di ristorazione scolastica - compilate su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio scuola del Comune - sono presentate all'ufficio scuole entro il termine stabilito da apposito avviso.
2. L'iscrizione al servizio dovrà essere formalizzata dagli utenti ogni anno scolastico.
3. Non saranno accettate iscrizioni per l'accesso al servizio di mensa scolastica per gli utenti che all'inizio di ogni anno scolastico non risultano in regola con i pagamenti delle rette pregresse rimaste insolute, anche di una sola rata per gli utenti che usufruiscono della rateizzazione.

Art. 3: Organizzazione e funzionamento

1. L'organizzazione del servizio di ristorazione scolastica è curata dal Servizio Scuola, mentre la gestione viene affidata a Ditta esterna specializzata nel settore.
2. La raccolta delle prenotazioni giornaliere dei pasti (per la scuola materna) e nei giorni di tempo prolungato (elementare e media) sarà effettuata a cura del personale incaricato delle varie scuole e trasmessi al responsabile di cucina presso la mensa scolastica.
3. Il Comune non risponde di eventuali errori avvenuti in fase di prenotazione dei pasti da parte del personale scolastico.

Art. 4: Disciplina generale delle tariffe.

1. Il servizio di ristorazione scolastica è assoggettato al contributo delle famiglie per l'importo determinato annualmente dalla Giunta Comunale. E' facoltà dell'Amministrazione comunale modificare le tariffe in corso d'anno scolastico dandone comunicazione scritta agli utenti entro il primo dei mesi solari nel quale le nuove tariffe andranno applicate.

2. La retta a carico delle famiglie è determinata in relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare richiedente il servizio. Per le famiglie che avranno presentato la dichiarazione sostitutiva, si provvederà all'attribuzione della corrispondente retta.

3. Coloro che non intendono avvalersi delle agevolazioni tariffarie, non sono tenuti a dichiarare la propria situazione economica, né ad allegare l'attestazione ISEE, necessaria esclusivamente per poter fruire delle riduzioni previste dall'Amministrazione comunale. Non sono previste agevolazioni tariffarie per utenti non residenti nel Comune di Grotte di Castro.

4. L'iscrizione di partecipazione alla mensa scolastica comporta l'obbligo da parte dei genitori o chi per essi, del pagamento al comune della relativa retta, come stabilita dai competenti organi comunali.

5. Il pagamento della retta non verrà richiesto nei seguenti casi:

a) mancata fruizione della mensa per l'intero anno scolastico;

b) mancata frequenza dalla scuola per un periodo continuativo superiore a venti giorni, per ragioni di salute (documentate da certificati medici) od altri gravi e giustificati motivi, che dovranno essere adeguatamente documentati, e previo parere da parte della giunta comunale, limitatamente al periodo di assenza;

c) ritiro del bimbo dalla frequenza alla scuola.

6. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, un genitore del bimbo (o chi per esso) dovrà darne comunicazione scritta, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, al Comune – ufficio scuole che provvederà alle verifiche relative anche per mezzo degli elenchi di presenza mensili. Quando per circostanze eccezionali ed imprevedibili non fosse possibile rispettare il termine di preavviso, la Giunta potrà valutare il caso e accordare ugualmente, in via straordinaria, il beneficio. Il caso di cui al punto c) dovrà essere attestato dalla competente autorità scolastica. In tutti i casi l'esenzione del pagamento decorre dal giorno in cui si verifica l'evento, anche se successivamente accertato.

8. E' prevista una riduzione della retta mensile per le famiglie che hanno più di un figlio che usufruisce contemporaneamente del servizio di mensa scolastica:

- per il primo figlio che usufruisce del servizio, applicazione retta mensile al 100%;
- per i figli successivi verrà applicata la retta mensile al 50%;

9. E' facoltà della Giunta comunale, in sede di determinazione delle tariffe, prevedere l'esenzione dal pagamento del contributo per quelle famiglie che presentino un ISEE inferiore ad una determinata soglia, la cui fissazione è demandata alla Giunta medesima.

10. Il pagamento delle rette avviene in forma anticipata mensile, con versamenti da effettuarsi secondo le modalità comunicate dall'ufficio competente nell'avviso. Il pagamento dovrà essere effettuato entro le scadenze indicate nell'avviso di pagamento. Nella causale del pagamento devono essere indicati il nominativo dell'utente e il mese di riferimento del Servizio.

Art. 5: Accesso al servizio mensa per studenti non residenti.

Il Servizio è garantito anche per alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo che non siano residenti nel Comune di Grotte di Castro. In questo caso non si applicano le riduzioni di cui all'art. 4 del presente regolamento. L'ufficio scolastico, nelle modalità stabilite dal Responsabile del Servizio e concordate con i vari enti, provvederà a rendicontare mensilmente ai comuni di residenza degli alunni, il numero di pasti erogati per il rimborso. L'amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il servizio qualora i comuni non corrispondessero la quota a loro carico.

Art. 6: Sospensione del servizio per violazione degli obblighi da parte dell'utenza

1. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere il servizio di ristorazione scolastica nel caso di mancato pagamento delle rette alla scadenza prevista.
2. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Responsabile del Settore previa comunicazione scritta all'utente relativa al fatto contestato. Gli utenti possono chiedere di essere sentiti entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento è adottato entro 30 giorni dalla notifica della contestazione ed ha effetto fino alla data di regolarizzazione dei pagamenti.

Art. 7: Informazione agli utenti

Il Comune assicura la piena informazione degli utenti circa le modalità di prestazione del servizio, con particolare riferimento alle condizioni economiche, rispettando in caso di modifica le modalità fissate all'art.4 c. 1, ed alle eventuali variazioni nelle modalità di erogazione del servizio. 2. Copia del menù mensile è a disposizione dell'utenza.

Art. 8: Norma di rinvio

Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle norme nazionali e regionali vigenti in materia. Copia del regolamento è a disposizione di chiunque voglia consultarlo presso il competente ufficio scuola.